

Sent. n. 282/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati

dott.	Francesco PEZZELLA	Presidente
dott.	Carlo GRECO	Giudice estensore
dott.	Leonardo VENTURINI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a) sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.58298/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti di:

1) BALLINI Alessia, nata a Firenze l'11 giugno 1969;

2) BARDUCCI Andrea, nato a Firenze il 23 novembre 1958;

- 3)BARTOLI Lucia, nata a San Giovanni Valdarno (AR) l'11 ottobre 1963;
- 4)BARTOLINI Roberto, nato a Firenze il 25 novembre 1951;
- 5)BENEDETTI Serena, nata a Firenze il 7 agosto 1950;
- 6)CASSI Maria, nata a Fiesole (FI) il 18 giugno 1958;
- 7)CIANFANELLI Elisabetta, nata a Firenze il 27 giugno 1964;
- 8)CONTE Rocco, nato a Venosa (PZ) il 19 novembre 1969;
- 9)FOLONARI CORNAGO Giovanna, nata a Roma il 18 settembre 1940;
- 10)GIGLI Paola, nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 10 marzo 1961;
- 11)GIGLIOLI Maria Cristina, nata a Castelfiorentino (FI) il 18 maggio 1960;
- 12)GIORGETTI Stefano, nato a Signa (FI) il 16 settembre 1956;
- 13)GRAFFIA Enrico, nato a Firenze il 25 giugno 1959;
- 14)IUDICELLO Liborio, nato a Castel di Lucio (ME) il 27 ottobre 1952;
- 15)LEPRI Tiziano, nato a Pontassieve (FI) il 26 novembre 1957;

16)LO PRESTI Alessandro, nato a Firenze il 21 febbraio 1964;

17)MARTINI Alessandro, nato a Scandicci (FI) l'8 ottobre 1959;

18)MASI Massimo, nato a Castelfiorentino (FI) il 16 giugno 1959;

19)MONCIATTI Marzia, nata a Firenze il 20 maggio 1952;

20)NARDINI Valerio, nato a Capraia e Limite (FI) il 29 agosto 1948;

21)NIGI Luigi, nato a Montespertoli (FI) il 1°giugno 1952;

22)PALUMBO Giovanni, nato a Firenze il 22 novembre 1979;

23)RENZI Matteo, nato a Firenze l'11 gennaio 1975;

24)ROMANELLI Mauro, nato a Firenze il 10 maggio 1972;

25)ROSELLI Pietro, nato a Montespertoli (FI) il 15 febbraio 1953;

26)ROSSI Alberto, nato ad Arezzo il 23 gennaio 1960;

27)SACCARDI Stefania, nata a Firenze il 5 novembre 1960;

28)SIMONI Elisa, nata a Figline Valdarno (FI) il 26 luglio 1973;

29)STROCCHIA Felice (o Felice Carmine), nato a Saviano (NA) il 29 novembre 1947;

30)VILLACARA Antonio, nato a Venezia il 10 agosto 1957, parti tutte meglio rappresentate ed elettivamente domiciliate come in atti.

b)sull'istanza di nullità iscritta al n.58630/IP del registro di segreteria proposta dal convenuto Mauro ROMANELLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario CHITI, Francesco BERTINI e Mauro MAMMANA di Firenze con studio in via Lorenzo il Magnifico n.83, avente ad oggetto la c.d. azione di nullità ex art. 17 – comma 30 ter D.L. n.78/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Visti l'atto di citazione del Vice Procuratore Generale e l'istanza di nullità;

Udite, nella pubblica udienza del 29 settembre 2010, la relazione del consigliere Carlo GRECO, le difese degli Avv.ti Francesco BERTINI, Alberto BIANCHI, Federico DE MEO, Fausto FALORNI, Nicoletta FELLI, Salvatore FIORI, Eloisa GERMINARI (per delega dell'Avv.Domenico IARIA), Renzo GRASSI, Domenico IARIA, Leonardo LASCIALFARI, Paolo PECCHIOLI, Paolo STOLZI, Gaetano VICICONTE, ognuno per i propri rispettivi patrocinati nonché le conclusioni del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale Nicola BONTEMPO;

Visto l'art.132 c.p.c. (così come modificato dall'art.45, comma 17°, legge n.69/09) da

ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all'art.26 del R.D. 1038/33 (cfr. sentenze di questa Sezione nn. 262/10 – 481/10 – 92/11 – 102/11 – 171/11);

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

#### FATTO

1. La Procura Regionale presso questa Sezione, con atto di citazione del 15 gennaio 2010, che deve intendersi qui integralmente richiamato, ha convenuto in giudizio i nominati in epigrafe per sentirli condannare, nelle loro diverse qualità e quote, al pagamento in favore della Amministrazione Provinciale di Firenze dell'importo di €2.155.038,88 o delle somme “diverse, maggiori o minori, di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali e spese di giudizio”.

Detto importo, secondo la tesi della Procura attrice, costituirebbe danno erariale in quanto pari al depauperamento patrimoniale patito dalla Amministrazione Provinciale di Firenze in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimamente incardinati con diversi soggetti, estranei alla Amministrazione medesima.

La cronologia degli eventi indica che in data 5 ottobre 2005 è stato acquisito al protocollo della Procura un esposto anonimo, datato 30 settembre 2005, con il quale veniva segnalato il fatto che il Sig. Marco Carrai era stato inquadrato presso lo Staff del Presidente della Provincia “senza aver partecipato ad alcun concorso e senza essere in possesso di un diploma di laurea..... nella categoria D con l'aggiunta di una posizione organizzativa e con una retribuzione aggiuntiva di 8.000,00 euro”.

Oltre quanto sopra venivano indicate “altre decine di persone che fanno parte degli staff del Presidente, del vicepresidente e di ciascun assessore”.

A fondamento di tale segnalazione veniva allegato un articolo di stampa che commentava il portato di una pronuncia di questa Sezione (n.622/2004) che, secondo il denunciante, avrebbe avuto riflessi nella situazione di fatto lamentata.

Aperta la relativa vertenza, la Procura disponeva in data 24 novembre 2008 l'acquisizione presso la Provincia di Firenze di "documentati chiarimenti in ordine ad incarichi conferiti dal 2004 al sig. Carrai Marco (corredati degli atti di conferimento e connessi, nonché degli atti statutari, regolamentari e di organizzazione rilevanti), al criterio di scelta ed al possesso dei requisiti, al relativo inquadramento, ed al relativo trattamento economico".

In esito a quanto sopra la Provincia, con nota del 19 dicembre 2008, trasmetteva, senza illustrazione alcuna, copia della delibera di Giunta (n.247/04) con la quale si era proceduto alla dotazione organica dell'Ufficio di Segreteria della Presidenza, della determina dirigenziale (n.1337/04) che aveva posto in esecuzione, mediante impegno di spesa, il deliberato di cui sopra nonché il contratto individuale di lavoro stipulato con il Sig.Marco Carrai in data 2 agosto 2004.

Esaminati gli atti di cui sopra la Procura, con nota del 13 maggio 2009, invitava la Provincia ad inoltrare la documentazione citata nella premesse degli atti in questione, sostanzialmente estendendo l'indagine alla posizione degli altri soggetti componenti lo Staff presidenziale (Sigg.ri Eleonora Chierichetti, Francesca Grifoni, Maria Elena Poli), nominati contestualmente al sig. Marco Carrai.

Considerato che sempre gli atti di cui sopra prevedevano la futura individuazione di una quinta unità "a completamento della struttura", la Procura richiedeva notizie in merito alla assunzione di tale ultima unità di personale.

Al riguardo la Provincia con nota del 28 maggio 2009 inoltrava articolata e specifica documentazione con particolare riguardo alla effettiva dotazione organica della

Segreteria particolare del Presidente della Provincia per tutto il quinquennio della legislatura (agosto 2004 - giugno 2009).

In tale sede venivano indicati come componenti della Segreteria (ovviamente per periodi diversi e senza mai superare la dotazione organica) i Sigg.ri Giovanni Palumbo, Letizia Tinti, Cristina Mordini, Elisa Rogai e Benedetta Perissi.

Ciò premesso la Procura con successiva nota del 3 giugno 2009 dopo aver richiesto anche per questi nuovi nominativi i provvedimenti di individuazione, nomina e retribuzione, estendeva ulteriormente l'indagine agli "eventuali atti (ulteriori e diversi da quelli già trasmessi), emessi dal 01/07/2004 o comunque vigenti da (o anche dopo) tale data, concernenti costituzione, organizzazione, funzionamento di uffici ex art.90 T.U.E.L. e/o Ufficio di Gabinetto del Presidente, Ufficio di staff del Presidente, Segreteria del Presidente, Segreterie del Vice-Presidente e degli Assessori".

Oltre quanto sopra veniva richiesta "ogni altra nota e/o atto del Presidente, del Vice-Presidente, e degli Assessori avente ad oggetto costituzione, organizzazione, funzionamento e provvista (o designazione) di personale per uffici ex art. 90 T.U.E.L., alla sue dirette dipendenze ex art. 90 T.U.E.L. e/o comunque Ufficio di Gabinetto del Presidente, Ufficio di Staff del Presidente, Segreteria del Presidente".

La risposta, non esaustiva, della Provincia del 19 giugno 2009 determinava la Procura a ribadire e/o affinare alcune richieste in data 29 giugno 2009 cui seguiva il deposito da parte della Amministrazione di ampia documentazione in data 1° e 3 luglio 2009.

2. In esito a quanto sopra la Procura, ricostruiti analiticamente tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato attivati nel quinquennio di legislatura dalla Amministrazione provinciale per le strutture fiduciarie di supporto degli organi istituzionali ed invitato i presunti responsabili alle eventuali controdeduzioni, ha formalizzato il presente atto di citazione, i cui §§ 1-4 indicano tutte le premesse e gli atti attuativi dei molteplici

rapporti di lavoro in esame.

Quantificati i relativi esborsi patrimoniali e tenendo conto del diverso coinvolgimento (funzionale e/o temporale) dei convenuti, la Procura ha provveduto ad una articolata (cfr. §§ 5-7 dell'atto citazione) ripartizione del danno consistente in tutti gli importi economici erogati a vario titolo ai soggetti chiamati a comporre tutte le dotazioni degli Staff sindacati.

3.I convenuti hanno depositato memorie, con talune delle quali, a parte l'eccezione di nullità art. 17, comma 30 ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, di cui si dirà appresso, vengono eccepiti il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti (difesa Renzi e Folonari), l'inammissibilità dell'atto di citazione per illegittimo diniego di accesso agli atti del fascicolo di Procura (difesa Renzi) nonché la prescrizione della domanda attrice (difese Bartoli, Bartolini, Palumbo, Romanelli e Strocchia).

Tutte le memorie concludono, poi, per l'infondatezza dell'atto di citazione o, comunque, per l'addebito di in danno minore anche in considerazione dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione per prestazioni comunque eseguite

La difesa Romanelli ha anche presentato, separatamente, l'istanza di nullità ex art. 17, comma 30 ter, richiamata in narrativa, con cui l'atto di citazione della Procura è stato innanzitutto contestato sotto il profilo del rispetto o meno della previsione di cui all'art. 17 – comma 30-ter D.L. cit. s.m.i. in quanto l'atto di citazione medesimo sarebbe stato attivato in contrasto con le vigenti previsioni di legge.

In particolare la difesa ROMANELLI lamenta che "l'attività di indagine della Procura è stata intrapresa a seguito di una denuncia anonima e per nulla circostanziata".

Viene evidenziato che "l'anonimo denunciante, infatti, si limita ad indicare né più né meno la pretesa esigenza di un controllo diffuso su tutte le nomine effettuate dagli

organi politici dell'Ente, senza circostanziare alcunché in merito alla loro pretesa illiceità”.

Per quanto sopra viene richiesta la nullità integrale dell'atto di citazione od in subordine di “tutte le contestazioni diverse da quelle inerenti la nomina di Carrai all'Ufficio Staff”.

Analoghe doglianze sono state azionate in via di eccezione preliminare nel giudizio di responsabilità o formalmente nei singoli scritti difensionali oppure, successivamente, in sede di discussione dalla totalità degli avvocati in proprio o delegati presenti

4. Tali doglianze sono state avversate dalla Procura mediante deposito in data 27 settembre 2010 di memoria di controdeduzioni e contestuale formulazione di eccezione di legittimità costituzionale.

Al riguardo le parti convenute, sentite sul punto, non si sono opposte all'acquisizione della memoria sia pure pervenuta in limine litis.

Il P.M. di udienza ha ribadito il tenore della memoria per cui l'istanza sarebbe “irricevibile e comunque inammissibile poiché l'art.17 co.30-ter non ha efficacia retroattiva e dunque non è applicabile alle istruttorie (come nel caso di specie) compiutamente svolte (financo con l'emissione dell'invito a dedurre) prima della sua entrata in vigore”.

Ove,poi, si volesse considerare l'art. 17, comma 30 ter, retroattivo, lo stesso, rileva la Procura, sarebbe da ritenere incostituzionale, in quanto travolgerebbe atti perfettamente legittimi al momento del loro compimento

Sempre in via di eccezione riconvenzionale la Procura ha richiamato un secondo motivo di irricevibilità dell'azione di nullità che sarebbe “inammissibile o improcedibile, poiché l'instaurazione del giudizio osta alla sua proposizione e, comunque, decisione”

Altro motivo di irricevibilità, sempre secondo la Procura, conseguirebbe al fatto che “la Sezione adita ha già respinto, con ordinanza n.30/2010 analoga istanza prodotta dal consorte di lite IUDICELLO Liborio”.

In merito poi alla contestata omessa indicazione della notizia di danno concreto e specifico, al carattere anonimo e non circostanziato della denuncia ed all’asserito ampliamento delle indagini a fatti non menzionati nell’esposto, il P.M. ha richiamato la giurisprudenza contabile (cfr. pagg. 19-27 della memoria depositata nel giudizio n.58630/I.P.) che, in particolare, avrebbe già risolto il problema sotto il profilo della rilevanza contenutistica dell’esposto che nella fattispecie non difetta né di specificità né di concretezza ed anzi avrebbe legittimato tutta l’indagine di cui trattasi.

5. Per quanto sopra il P.M., premesso che tali considerazioni possono valere per le similari eccezioni sollevate nel giudizio di merito (n.58298/REL), ha chiesto la reiezione della actio nullitatis ed ha affrontato le ulteriori eccezioni difensive di rito e di merito.

In primo luogo, sempre secondo la Procura attrice, deve essere disatteso l’eccepito difetto di giurisdizione sollevato dall’Avv. Alberto BIANCHI per i convenuti RENZI e FOLONARI.

Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, non si tratterebbe di una contestazione di illegittimità degli atti amministrativi rimessa al sindacato del Giudice amministrativo bensì degli effetti economici degli stessi, sotto il profilo dell’azionamento di un danno erariale, tipico oggetto della giurisdizione contabile.

Parimenti deve essere rigettata l’eccezione di prescrizione in quanto il dies a quo prescrizione, per pacifico portato della giurisprudenza contabile, consegue ai materiali esborsi patrimoniali, termine altresì interrotto dalla notifica degli inviti a dedurre.

Per quanto concerne invece l'asserito errore nella contestazione del danno al convenuto GIORGETTI, in effetti la Procura ammette un refuso per cui la contestazione nei confronti del medesimo deve essere depurata dal danno ex § 5.8 della citazione in quanto il GIORGETTI, dalla descrizione del fatto ex § 2.3, effettivamente non risulta coinvolto nella specifica vicenda.

Per il resto il P.M., con ampio richiamo al tenore letterale delle disposizioni di legge e di autorganizzazione amministrativa applicate nonché al portato di precedenti giurisprudenziali, ha ripercorso il contenuto della citazione.

Per quanto concerne le difese le stesse, sostanzialmente, hanno richiamato il tenore dei propri scritti volti a sostenere non solo la legittimità dei contratti a tempo determinato stipulati ma anche la diversità delle funzioni svolte dai convenuti in ambito amministrativo per il loro diverso status cui conseguirebbe l'assenza di colpa azionabile.

Ipotizzata infine l'assenza di ogni posta di danno erariale, in via subordinata è stata richiesta l'applicazione del c.d. criterio della valutazione dell'utilitas comunque conseguita dalla Amministrazione.

Su queste basi i ricorsi sono passati in decisione.

## DIRITTO

1.1. Occorre in primo luogo definire i rapporti tra giudizio di responsabilità e giudizio sull'istanza di nullità proposta autonomamente dalla difesa Romanelli ex art. 17, comma 30 ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102

I due giudizi, come riportato in epigrafe, sono stati iscritti, infatti, a numeri diversi e separati del registro di segreteria.

1.2. Richiama il Collegio che, nella parte che qui rileva, il predetto art 17, comma 30

ter, dopo aver prescritto che le procure della Corte dei conti non possono iniziare l'attività istruttoria in assenza di una specifica e concreta notizia di danno, dispone che qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione della norma è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

La norma, nella sua lettera, è esplicita, quindi, in ordine al momento (“in ogni momento”) in cui può essere presentata l’istanza di nullità, ai soggetti legittimati a proporla ed al termine entro il quale deve intervenire la decisione del giudice, ma nulla dispone espressamente in ordine alle modalità di presentazione dell’istanza, nonché in ordine al rito e alla forma del provvedimento giurisdizionale con cui l’istanza va definita.

Per colmare l’evidenziata lacuna normativa, deve, di conseguenza, necessariamente intervenire l’opera dell’interprete.

1.3 Orbene, il Collegio ritiene che, all’uopo, sia necessario distinguere a seconda che l’istanza di nullità sia presentata prima o dopo l’instaurazione del giudizio di responsabilità

1.4 Nel primo caso, l’istanza di nullità, sempre che la si ritenga ammissibile (vi sono al riguardo ragioni di dubbio che non si affrontano in questa sede in quanto ininfluenti rispetto al thema decidendum), non può, evidentemente che assumere forma autonoma.

1.5. Nel secondo caso, invece, il fatto stesso che l’istanza di nullità possa essere presentata “in ogni momento” (cfr, peraltro, per una giurisprudenza minoritaria, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli-Venezia Giulia ord. N. 36 del 2010, che ritiene applicabile all’istanza la preclusione di cui all’art. 157 c.p.c.) induce, nel silenzio normativo, a ritenere che essa possa o assumere forma autonoma o, come è

avvenuto in fattispecie ad opera dei restanti convenuti, essere introdotta con le normali memorie di costituzione o dedotta oralmente all'udienza.

1.6. Quanto, poi, al rito e alla forma del provvedimento giurisdizionale con cui l'istanza di nullità va definita, il Collegio, sempre avendo a riferimento il secondo dei casi considerati, osserva che l'istanza, quando sia presentata in pendenza del giudizio di responsabilità, è uno dei mezzi con cui si introduce, nel giudizio già pendente, l'eccezione di nullità prevista dall'art 17, comma 30 ter.

Se ne deve arguire che, in tal caso, l'istanza di nullità ex art. 17, comma 30 ter, non è un atto esterno ma è un atto interno al giudizio di responsabilità, nel quale va necessariamente a confluire, con la conseguenza che l'eccezione eventualmente introdotta sotto forma di istanza autonoma va definita, come tutte le altre eccezioni, con la stessa sentenza che definisce il giudizio di responsabilità (cfr. Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige-sede di Trento, n. 8 del 2010)

Il discorso non cambia, diversamente da quanto si argomenta nella sentenza sopra appena citata, nel caso in cui l'istanza di nullità sia presentata prima del trentesimo giorno antecedente l'udienza di discussione.

In tal caso, infatti, l'obbligo di decidere sull'istanza di nullità entro trenta giorni dal deposito, non è tale da rompere l'unicità del giudizio, in quanto l'istanza di nullità ben può essere decisa, nell'ambito del giudizio di responsabilità, con una sentenza anticipata, la quale potrà essere o una sentenza definitiva, che, accogliendo l'istanza, definisca contestualmente il giudizio di responsabilità, o una sentenza non definitiva (art. 279 c.p.c) che, respingendo l'istanza, disponga la prosecuzione del giudizio per l'esame delle ulteriori questioni di rito e di merito.

D'altra parte, a voler accogliere la soluzione opposta, si avrebbe l'inconveniente, assolutamente da evitare, di uno sdoppiamento di giudizi del tutto irrazionale, che,

soprattutto in caso di accoglimento dell'istanza, verrebbe a limitare il ruolo del giudizio di responsabilità ad una mera presa d'atto di una decisione già assunta nel giudizio sull'istanza di nullità.

Va aggiunto, per completare l'argomento, che i provvedimenti che decidono sulle istanze di nullità ex art 17, comma 30 ter, hanno contenuto decisorio e che i provvedimenti aventi contenuto decisorio, salve le eccezioni previste dalla legge, debbono essere adottati con sentenza, prestandosi, ove siano adottati con ordinanza, alla sanzione della nullità insanabile di cui all'art. 161, secondo comma cod. proc. civ. (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 910 del 26/01/1995).

1.7. Pertanto, il Collegio conferma, innanzitutto, il provvedimento con cui, all'udienza pubblica, il giudizio di responsabilità ed il giudizio sull'istanza di nullità proposta dalla difesa Romanelli sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., in quanto concernono la stessa causa.

2. Le considerazioni sopra esposte si prestano ad agevolare, poi, anche la soluzione delle altre questioni poste dall'istanza di nullità (fatta propria, come si detto anche dalle difese dei restanti convenuti) e dalle relative controeccezioni formulate dal procuratore regionale.

Ma prima di proseguire sul'argomento, è necessario, per il suo carattere pregiudiziale, trattare con precedenza la questione di giurisdizione sollevata dalla difesa Renzi-Folonari.

La difesa Renzi-Folonari, infatti, ha preliminarmente eccepito che, in fattispecie, difetta la giurisdizione del giudice contabile in quanto il procuratore regionale avrebbe contestato ai propri assistiti fondamentalmente la illegittimità degli atti ad essi imputabili e avrebbe, quindi, invaso la sfera giurisdizionale propria del giudice amministrativo (T.A.R. – Consiglio di Stato)

Osserva il Collegio che, è fuor di dubbio che il procuratore regionale ha posto, a premessa del proprio ragionamento, l'illegittimità degli atti amministrativi in base ai quali si sono formati i rapporti di lavoro contestati

Peraltro, il giudice contabile, nell'esercizio della giurisdizione di responsabilità, ha il potere di accertare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi influenti nello specifico giudizio, fermo restando che gli stessi vengono in sostanziale rilievo come fatti dell'illecito nell'ambito delle valutazioni sulla liceità della condotta dannosa tenuta dagli agenti pubblici (cfr, Sez. Giur. Umbria n.48 del 2004. Sez. Giur. Reg. Sicilia n.1212 e n.1232 del 1979, Sez. II<sup>^</sup> Giur. Cont. n.71 e n.85 del 1979, Sez. II<sup>^</sup> Centr. d'Appello n.136 del 2002, Cass., S.U., n.6009 del 1979 e n.469 del 2000)

Orbene, in fattispecie, il procuratore regionale, in coerenza con il predetto orientamento giurisprudenziale, non si è limitato a dedurre la illegittimità degli atti amministrativi contestati ma, partendo dal piano della illegittimità, si è, poi, spostato sul piano della illiceità, adducendo che i convenuti hanno tenuto, nell'adozione degli atti illegittimi, un comportamento improntato quanto meno a colpa grave, determinando un evento dannoso sotto forma di depauperamento dell'erario provinciale.

Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio giudica, quindi, che l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla difesa Renzi-Folonari, sia da respingere, in quanto priva di ogni giuridico fondamento.

3. Tornando ora, all'*exceptio nullitatis* ex art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78 del 2009, va premesso che le controeccezioni formulate in merito dal procuratore regionale sono infondate

3.1 In primo luogo il fatto che la Sezione con ordinanza n.30/2010 abbia rigettato l'istanza precedentemente presentata (*ante causam*) da altro convenuto non esplica i

suoi effetti (negativi) per la parte istante nei confronti degli odierni convenuti.

E' di tutta evidenza che questi ultimi hanno tutto il diritto di perorare la propria posizione con propri argomenti e valutazioni, senza essere preclusi dall'esito di una precedente autonoma istanza.

Con ciò il Collegio disattende, in quanto la ritiene non condivisibile, la giurisprudenza (cfr. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ord. n. 593 del 2010), secondo cui la pronuncia sulla istanza di nullità ex art 17, comma 30 ter, sia essa di accoglimento o di rigetto, ha carattere oggettivo ed ha, quindi, effetto anche nei confronti dei soggetti non istanti, i quali, di conseguenza, resterebbero vincolati alla pronuncia e si vedrebbero preclusa la possibilità di avanzare successive ed analoghe istanze, pur se non hanno partecipato al giudizio in cui la pronuncia è stata resa.

Ritiene, infatti, il Collegio che, a prescindere da ogni altra considerazione, ove si ravvisi in fattispecie l'esigenza di una pronuncia che valga per tutti i soggetti interessati, il rimedio non potrebbe essere quello (contrario ai principi dell'ordinamento) di rendere la pronuncia efficace nei confronti anche di soggetti non presenti nel giudizio relativo all'exceptio, ma quello di emettere la pronuncia in contraddittorio con tutti i soggetti interessati

3.2 Parimenti infondata è la controeccezione per cui la prospettazione della exceptio sarebbe impedita dalla instaurazione del giudizio conseguente alla notifica dell'atto di citazione.

Al riguardo, come già ricordato al precedente punto 1, il tenore letterale della norma non pone alcuna preclusione temporale (salvo che sia già stata presentata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"): cfr. anche Sez. Piemonte ord. n.60/2009 - Sez. Toscana ord. n.29/2010.

3.3 Per analoghi motivi, infine, è priva di fondamento l'ulteriore controeccezione per cui l'art 17, comma 30 ter, in quanto irretroattivo, non sarebbe applicabile alla fattispecie, caratterizzata dalla circostanza che gli atti istruttori assunti come illegittimi sono stati posti in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma che ne ha sancito la nullità

Ciò perché, nello specifico, la lettera della norma è, sul punto, di un'estrema chiarezza e non lascia adito a dubbio alcuno allorché espressamente esclude l'applicabilità della nuova normativa con riferimento alle sole ipotesi di avvenuta pronuncia di sentenza, anche non definitiva, alla data della sua entrata in vigore (cfr ex multis Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ord. n.537 del 2009)

3.3. Il procuratore regionale, però, ha replicato che l'art. 17, comma 30 ter, se retroattivo, sarebbe da ritenere incostituzionale, in quanto travolgerebbe atti perfettamente legittimi al momento del loro compimento.

Il collegio anticipa che, a proprio avviso, la questione di costituzionalità sollevata dal procuratore regionale è manifestante infondata

Ma si riserva di esporne i motivi a conclusione dell'esame nel merito dell'eccezione dei convenuti, a conclusione del quale risulterà maggiormente chiaro come la retroattività in parte qua dell'art 17, comma 30 ter non sia in contrasto con alcun principio o norma costituzionale

3.4. Nel merito, l'eccezione dei convenuti, si basa sull'assunto secondo il quale la denuncia da cui sono partite le indagini della Procura risulterebbe anonima e, comunque, priva dei requisiti della concretezza e della specificità introdotti dalla novella legislativa

3.5. È utile premettere sul punto alcune considerazioni retrospettive sulla disciplina delle fonti della "notitia damni" nel giudizio di responsabilità erariale.

La norma fondamentale era costituita dall'art. 43 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, secondo cui «l'istanza (atto di citazione) che promuove il giudizio di responsabilità è proposta su denuncia dell'amministrazione o ad iniziativa del Procuratore generale».

Altre norme si preoccupavano, poi, di individuare i singoli soggetti tenuti alla denuncia, sia a livello di amministrazione statale (art. 53 R.D. 1214/1934, art. 20, comma 2, T.U. n. 3/1957 e 60, comma 6, Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165) che di amministrazione locale (art. 32 l. 336/1976, art. 58 l. 142/1990, poi art. 93 T.U. 18 agosto 2000 n. 267).

Il novero delle fonti della "notitia damni" veniva ampliato nel corso degli anni dal legislatore sia per i moduli giuridici operativi utilizzati dalle Amministrazioni con utilizzo del denaro pubblico, sia per realizzare un controllo più analitico della spesa pubblica

Si citano, in via esemplificativa e non esaustiva, gli oneri di denuncia posti specificamente a carico: a) del Ministro dell'Ambiente, a seguito dell'avvenuto accertamento di un danno ambientale causato da soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile (art. 313, comma 6, del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152); b) dell'organo straordinario di liquidazione, nel caso di dissesto finanziario degli enti locali (art. 252 d.lgs. 267/2000); c) dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 6 d.lgs. n. 163/2006); d) della cancelleria della Corte d'Appello, nell'ipotesi di equa riparazione corrisposta dal Ministro della Giustizia per violazione del termine ragionevole del processo; e) dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione (art. 5 D.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258).

Oltre alle predette fonti (ma, come si è detto, l'elencazione non è esaustiva), che possono ritenersi qualificate, ve ne erano altre, cc.dd. fonti informali, quali gli esposti

anche anonimi dei cittadini o le notizie di stampa, che assegnavano alla procura contabile un ampio ed informale potere di acquisire le notizie del danno (cfr. Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Sardegna 26 marzo 1994 n. 137).

3.6. Fino all'entrata in vigore dell'art 17, comma 30 ter, nessuno dubitava, dunque, che la denuncia anonima potesse costituire valida fonte di una "notizia danni" o, comunque, potesse legittimare il pubblico ministero contabile ad acquisire una valida notizia danni in base alle indicazioni contenuta nella denuncia stessa.

Entrato in vigore l'art. 17, comma 30 ter, non è mancato chi ha sostenuto che l'esposto anonimo, essendo incerta la sua provenienza, rendesse di per ciò stesso incerta e, quindi, imprecisa e non concreta, la notizia danni, ponendola così in contrasto con la nuova normativa

Ma l'assunto appare infondato alla luce della lettera stessa dell'art. 17, comma 30 ter, il quale, allorquando, condiziona l'esercizio dell'azione di danno erariale alla presenza di una notizia specifica e concreta di danno, si riferisce, con ogni evidenza, al contenuto della norma e non anche alla sua provenienza.

Di modo che è la lettera stessa dell'art. 17, comma 30 ter, che legittima l'esercizio dell'azione contabile sulla base di un esposto anonimo purché questo contenga una notizia danni specifica e concreta.

Né è ipotizzabile che il divieto di utilizzazione degli esposti anonimi possa essere traslato dall'ordinamento penale a quello contabile per il tramite di un procedimento di applicazione analogica.

L'art. 17, comma 30 ter, si presenta, infatti, come una norma chiusa, come una norma, cioè, che racchiude in sé, la disciplina completa della notizia danni e non abbisogna, quindi, di essere integrata con segmenti di disciplina tratti da altri ordinamenti e, segnatamente, dall'ordinamento penale.

D'altra parte, la mancata estensione al processo contabile del divieto di utilizzazione degli esposti anonimi previsto per il processo penale nemmeno può dar luogo (sotto il profilo di un'eventuale violazione dell'art. 3 della Cost.) a problemi di costituzionalità. Altro è, infatti la "notitia damni" rispetto alla "notitia criminis", e la disciplina dell'una ben può discostarsi dalla disciplina dell'altra, senza che, attese le differenze strutturali tra processo contabile e processo penale, possano discenderne situazioni di contrasto con la Costituzione: cfr Corte Cost. n. 78 del 2002 sulla non estensibilità al processo civile dei principi stabiliti dalla Corte Cost. in tema di incompatibilità del giudice riguardo al processo penale e Corte dei Conti, Sez. I, n.1/2006 sulla non applicabilità al processo civile (e, quindi, al processo contabile) del principio della formazione della prova in contraddittorio ai sensi dell'art.111 della Cost.

Va da sé che, ove si volesse, comunque, ritenere operante, anche nel processo contabile, il divieto di utilizzazione degli esposti anonimi, sarebbe però, giocoforza dare al divieto lo stesso contenuto e la stessa estensione che esso ha nell'ordinamento di provenienza (art. 333, comma 3, del cod. proc. pen.), nel quale il divieto non esclude che il pubblico ministero possa trarre utile spunto per la sua attività da un'informazione anche anonima, in quanto una "notitia criminis" può essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (Cass. Pen., sez. V, 28 ottobre 2008, n. 4329; sez. VI, 21 settembre 2006, n. 36003).

3.7. Per il complesso delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene, conclusivamente, che l'eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter, sollevata in fattispecie dalla difesa del ROMANELLI in primis e successivamente dagli altri convenuti non possa trovare accoglimento, in quanto priva di giuridico fondamento, per quanto concerne il profilo della anonimità dell'esposto

3.8. Parte convenuta, però, eccepisce la nullità ex art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78 del 2009 non solo per la provenienza anonima dell'esposto, ma perché l'esposto, in disparte il suo carattere anonimo, comunque non contiene una notizia di danno concreta e specifica.

Si tratta, come è evidente di un diverso profilo dell'eccezione, che, ha una maggiore incisività in quanto, questa volta, attiene non alla provenienza ma proprio al contenuto dell'esposto ed assume, quindi, carattere di generalità, perché riguarda tutti gli esposti, anonimi e non anonimi.

Anche, sotto questo profilo, l'eccezione merita delle considerazioni retrospettive atte a facilitare una corretta interpretazione della nuova normativa.

È d'uopo, quindi, richiamare l'orientamento della Corte costituzionale per il quale "l'ampio potere che il Procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attività di controllo generalizzata e permanente".

In tali sensi si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n.100 del 1995; sentenza con la quale è stato parzialmente respinto il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Umbria nell'assunto che "gli atti e i dati richiesti" dalla Procura contabile erano "strumentali all'accertamento di responsabilità che il Procuratore regionale ... ha ritenuto di promuovere a seguito di articoli apparsi sulla cronaca locale di giornali nazionali che adducevano notizie circostanziate, considerate meritevoli di verifica ...".

Tale orientamento - che era peraltro già stato manifestato dal Giudice delle leggi nelle

sentenze n. 104 del 1989 e n. 209 del 1994, e che successivamente è stato ribadito nella sentenza n. 337 del 2005 – è espressione del principio secondo cui l'ampio potere di indagine che le norme conferiscono alla Procura della Corte dei conti “deve ... essere ispirato ad un criterio di obiettività, di imparzialità e neutralità, specie perché ha un fondamento di discrezionalità” e “la discrezionalità richiede cautele e remore maggiori se sia diretta ad un interesse giurisdizionale ...”; tale discrezionalità deve, in sostanza, “essere determinata da elementi specifici e concreti e non da mere supposizioni” (così, la Corte costituzionale nella sentenza n. 104/1989).

3.9. L'art 17, comma 30 ter, sembra, quindi, aver tradotto in espressa disposizione normativa un orientamento già da tempo e reiteratamente manifestato dalla Corte Costituzionale.

In realtà, debbono, però cogliersi, tra l'orientamento della Corte Costituzionale e la disciplina in parte qua contenuta nell'art. 17, comma 30 ter, almeno due elementi di differenziazione.

Il primo si lascia trarre dalla considerazione che l'orientamento della Corte Costituzionale è teso ad evitare conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato, mentre l'art. 17, comma 30 ter, si muove, verosimilmente, nell'ottica di una “riduzione” della responsabilità amministrativa finalizzata ad una maggiore efficienza nello svolgimento delle funzioni pubbliche (cfr., per la parte dell'art. 17, comma 30 ter, relativa al danno all'immagine, la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2010).

Il secondo nasce dalla constatazione che mentre l'orientamento della Corte Costituzionale ruota intorno a due concetti, quello di determinatezza della notizia di danno e quello di determinatezza degli atti istruttori, l'art. 17, comma 30 ter, invece, si limita a introdurre i requisiti di determinatezza (e, cioè, di specificità e di concretezza) della notizia di danno, senza alcun accenno esplicito alla necessità della

determinatezza anche degli atti degli atti istruttori.

Ora, determinatezza degli atti istruttori e determinatezza della notizia danni, sono due aspetti che normalmente convergono, nel senso che normalmente la notizia determinata dà luogo ad un atto istruttorio determinato ed un atto istruttorio determinato ha a monte una notizia determinata.

Ma i due aspetti possono teoricamente divergere nel senso che:

- è possibile (teoricamente) adottare in maniera indeterminata atti istruttori (a tappeto), pur a fronte di una notizia danni determinata (magari per estendere l'azione ad una congerie di fattispecie analoghe);
- ed è parimenti possibile (sempre teoricamente) conformare in maniera determinata un atto istruttorio, pur a fronte di una notizia danni non compiutamente specificata.

Ciò lascia comprendere come determinatezza degli atti istruttori e determinatezza della notizia danni siano aspetti che debbono necessariamente essere tra di loro coordinati o con un criterio di necessaria compresenza o con un criterio di prevalenza dell'uno aspetto sull'altro.

Ed, infatti, come è stato correttamente rilevato, la Corte Costituzionale, nell'orientamento che si sta considerando, ha stigmatizzato gli atti istruttori indeterminati e non necessariamente gli atti istruttori che abbiano a monte una notizia danni non puntualmente determinata, in quanto, nelle sentenze in cui si trova espresso l'orientamento la Corte si è pronunciata in sede di risoluzione di conflitti di attribuzione, dovendo decidere se spettasse o meno alla procura contabile porre in essere alcuni atti istruttori (non certo in ragione della conformazione della notizia danni a monte, ma) in ragione della loro consistenza oggettiva.

Ciò posto, deve esaminarsi se la stessa soluzione possa adottarsi ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 30 ter, o se a ciò ostino gli elementi di

differenziazione rispetto all'orientamento della Corte Costituzionale che sopra sono stati individuati.

Sul punto il Collegio osserva:

- si deve necessariamente ritenere che, nell'economia dell'art. 17, comma 30 ter, la necessità della determinatezza della notizia di danno comporta per implicito la necessità della determinatezza dell'atto istruttorio: altrimenti si legittimerebbe un'interpretazione della norma che, in contrasto con l'orientamento della Corte Costituzionale da cui trae spunto e in ogni caso estranea alla ratio della norma medesima, consentirebbe atti istruttori indeterminati purché fondati su notizie di danno determinate;
- anche nell'ambito applicativo dell'art. 17, comma 30 ter, si pone, quindi l'esigenza di coordinare i due aspetti della determinatezza del danno e della determinatezza dell'atto istruttorio;
- e, poiché, a prescindere dalle diverse ottiche in cui si muovono rispettivamente l'orientamento della Corte Costituzionale e la nuova previsione normativa, il rapporto tra determinatezza della notizia e determinatezza dell'atto istruttorio resta pur sempre il rapporto tra un mezzo (determinatezza della notizia) e un fine (determinatezza dell'atto istruttorio), anche nell'economia dell'art. 17, comma 30 ter, l'aspetto del fine (pur se implicito), finisce con il prevalere sul mezzo (pur se questo è il solo ad essere esplicitamente menzionato), nel senso che, una volta accertata la determinatezza dell'atto istruttorio, diminuisce, fin quasi a diventare irrilevante, l'esigenza di accertare la presenza di una notizia determinata.

Sul punto si richiama la precedente giurisprudenza di questa Sezione (ord. n.3/2010 - n.19/2010 e n.29/2010 e riferimenti ivi contenuti) nonché Sez. Sicilia ord. 2/2010.

3.10. Nella fattispecie, il Collegio rileva che l'esposto anonimo acquisito agli atti della

Procura il 5 ottobre 2005 contiene richiami a persone, fatti e circostanze potenzialmente configuranti concrete e specifiche ipotesi di danno erariale e non si qualifica come mera generica lamentela, per fatti di ritenuta illiceità amministrativa.

In realtà tutto quanto sopra illustrato non rende fondata la richiesta principale di declaratoria di integrale nullità dell'atto di citazione mentre impone la verifica della fondatezza della subordinata.

Sul punto, infatti, le difese hanno ipotizzato la nullità parziale della citazione in quanto la Procura sarebbe (parzialmente) incorsa nel c.d. divieto di controllo diffuso in quanto esteso e riferito anche a soggetti non indicati espressamente nell'esposto.

Alla luce delle considerazioni che seguono, l'istanza ora in esame appare, in effetti, parzialmente fondata.

Come emerge con assoluta chiarezza dagli atti presenti in giudizio, più compiutamente illustrati in narrativa (pagg. 6-10), in esecuzione della prima specifica richiesta relativa alla posizione del sig. Marco CARRAI, la Procura entrava in possesso degli atti di costituzione della segreteria presidenziale trasmessi dalla Amministrazione provinciale che avevano ad oggetto altri tre nominativi di collaboratori di provenienza esterna a tempo determinato nonché altre cinque unità di personale che hanno composto, nel tempo, la dotazione della Segreteria particolare per tutta la durata del mandato elettorale.

Secondo la Sezione questa prima indagine istruttoria costituisce un unicum emerso in virtù dell'esposto anonimo di cui trattasi che ha permesso alla Procura attrice di sindacare le modalità di costituzione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria particolare del Presidente della Provincia di Firenze.

3.11. Diversamente la Sezione ritiene che le successive richieste istruttorie, estendendo la stessa indagine a tutte le strutture di supporto fiduciario di tutti gli organi

istituzionali della Provincia non rispecchino i canoni di legittimità della azione di responsabilità sopraindicati.

Questa seconda fase di indagine si è svolta senza quella concretezza e specificità che ha invece caratterizzato la prima e, quindi, in palese violazione delle normativa di cui trattasi.

In altri termini la Procura ha operato una sorta di richiesta “al buio” in quanto aveva solo notizia della teorica e potenziale attivazione delle strutture fiduciarie che sono state sindacate nella loro costituzione ed operatività senza neanche quel minimo fumus di danno che, come è noto, la giurisprudenza richiede.

A conferma di quanto sopra la stessa Procura (cfr. pagg.22-23 delle memorie depositate nel fascicolo n.58630/I.P.) giustifica l’ampliamento della propria indagine a tutta la Segreteria del Presidente proprio perché legge davanti ai nominativi indicati dalla Provincia l’appellativo Sig. e Sig.ra così da ragionevolmente dubitare del possesso del titolo di studio della laurea.

Mentre tale estensione a soggetti di cui era noto il nome e verosimilmente il non possesso del titolo di studio universitario può dirsi legittima, diversamente nulla era noto per le altre strutture fiduciarie e, quindi, si è trattato di un illegittimo esercizio di controllo diffuso (cfr. Sez. Lazio ord. n.410/2009 – n.418/2009 – n.493/2009 - Sez. Friuli Venezia-Giulia ord. n.15/2010).

3.12. Per il complesso delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene, conclusivamente, che l’eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter, sollevata in fattispecie dalle difese di parte convenuta possa essere parzialmente accolta, dichiarandosi la nullità delle acquisizioni istruttorie aventi ad oggetto i contratti di lavoro a tempo determinato attivati al di fuori della Segreteria del Presidente.

3.13. Resta, per chiudere l’argomento, da sciogliere la riserva di cui al precedente

punto 3.4, con la quale è stato posposto all'esame del merito la prospettazione dei motivi per cui il Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal procuratore regionale con riferimento alla eventuale retroattività in parte qua dell'art 17, comma 30 ter.

Premette il Collegio che analoga questione di costituzionalità si trova già pendente, sia pure in riferimento ad un'ipotesi di nullità di atti istruttori e processuali compiuti in fattispecie di danno all'immagine, presso la Corte Costituzionale ed è stata sollevata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia con ordinanza n.41 del 2010, nell'essenziale rilievo che la retroattività della sanzione della nullità degli atti istruttori e processuali di cui all'art. 17, comma 30-ter, viola l'art. 3 della Cost., in quanto integra una irragionevole lesione del legittimo affidamento del pubblico ministero contabile, determinando, con la comminatoria di nullità della attività istruttoria e/o processuale già dispiegata, una compressione di posizioni soggettive processuali acquisite e consolidate, che non trova alcuna giustificazione in relazione ad altre esigenze di ordine costituzionale.

L'esame del merito ha però dimostrato che l'art. 17, comma 30 ter, trova in parte qua un suo specifico precedente nel principio di determinatezza della notitia damni espresso, sia pure in un contesto diverso e con finalità forse anch'esse diverse, in numerose sentenze della Corte Costituzionale.

In buona misura l'art. 17, comma 30 ter, è, quanto alla disciplina della notitia damni, semplicemente ricognitivo di un principio immanente nel sistema costituzionale, il che ne giustifica la retroattività con applicazione ai giudizi ancora pendenti, ancorché antecedentemente instaurati. escludendo, nella norma, ogni aspetto di irrazionalità atto a determinarne il contrasto con l'art. 3 della Cost.

Per tali motivi, il Collegio ribadisce il proprio giudizio di manifesta infondatezza della

questione, espresso al precedente punto 3.3

4. Così risolta in senso parzialmente favorevole ai convenuti l'eccezione di nullità ex art 17, comma 30 ter, sollevata dai convenuti medesimi, il Collegio, quindi, deve, a questo punto, dichiarare l'atto di citazione nullo nei confronti dei seguenti convenuti: Serena BENEDETTI, Giovanni PALUMBO, Alberto ROSSI ed Elisa SIMONI chiamati a rispondere per rapporti di collaborazione non sindacabili in questa sede.

5. Prima di passare, per la residua materia del contendere, all'esame dell'eccezione di prescrizione e delle questioni di merito in senso stretto, occorre prendere in considerazione l'ulteriore eccezione di rito sollevata dalla difesa Renzi, la quale deduce l'inammissibilità dell'atto di citazione anche sotto il diverso profilo dell'illegittimità del diniego alla sua richiesta di accesso agli atti sulla cui base è stato formulato l'invito a dedurre.

La difesa Renzi avalla l'eccezione sollevata, richiamando l'orientamento asseritamente favorevole alla sua tesi di cui a Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbra n. 47 del 2008, Sezione Terza Centrale n.267 del 2000 e n. n. 134 del 2001, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 765 del 1998 e n. 896 del 2003 e Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana n. 833 del 2001.

Osserva il Collegio che la disputa in ordine alla sussistenza del diritto di accesso agli atti dell'istruttoria del PM contabile, diversamente da quanto prospetta la difesa Renzi, non ha affatto dato luogo a soluzioni pacifiche.

A parte alcune sentenze che sembrano dare rilievo alla circostanza che l'ordinamento non ricollega espressamente alcuna sanzione alla violazione del diritto all'accesso, facendo così perdere significato alla stessa disputa sull'esistenza del diritto (Sezione Prima Centrale n. 153 del 2011, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n. 1062 del 2006), la giurisprudenza, se si è spesso orientata nel senso dell'inammissibilità

dell'atto di citazione ove, a seguito dell'invito a dedurre, sia stato opposto dal Procuratore regionale il rifiuto a prendere visione degli atti della pratica sui quali si innesta il procedimento per responsabilità erariale, ha, tuttavia, espresso tale orientamento in fattispecie in cui il rifiuto si rifletteva negativamente sulla possibilità del presunto responsabile di controdedurre adeguatamente (in tali sensi, tra le altre, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, 8 marzo 2001, n. 253 e, in termini pressoché analoghi, Sez. III centrale in data 26 settembre 2000, n. 267, e in data 25 febbraio 2003, n. 84).

D'altro canto, anche in pronunce di opposto orientamento sul punto, la giurisprudenza ha comunque raggiunto un punto di convergenza affermando che -sebbene debba escludersi che dal diniego in sé di visione dei documenti sui quali si fonda l'invito al presunto responsabile possa conseguire l'inammissibilità della citazione- tuttavia "il diniego opposto dal Procuratore di visionare i documenti richiamati nell'invito determina la violazione del diritto a controdedurre del presunto responsabile qualora emerga dagli atti di causa che la conoscenza integrale del contenuto dei documenti non visionati avrebbe consentito all'invitato di fornire al P.R. ulteriori e decisivi elementi di valutazione di importanza essenziale da fare cadere del tutto o in parte la tesi accusatoria" (Sez. I centrale, 29 gennaio 2001, n. 13).

In sostanza, quale che sia l'orientamento al quale si voglia accedere, il Collegio osserva che, ai fini di una delibazione sull'incidenza sulla regolare instaurazione del giudizio in presenza di un diniego opposto dall'inquirente all'accesso ai documenti istruttori antecedentemente all'emissione della citazione, debba esser tenuta ferma l'osservanza quantomeno di due elementi fondamentali (cfr Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria n. 22 del 2006):

- l'esigenza di assicurare un approfondimento dei fatti il più ampio possibile, tale da

non rendere l'invito a dedurre un mero esercizio di stile, pedissequo e dovuto, ma sostanzialmente inutile alla soddisfazione delle esigenze per le quali è stato posto dal legislatore nella sequenza procedimentale propria dei giudizi per responsabilità erariale;

- l'esigenza di assicurare al presunto responsabile poi convenuto l'effettività della attività deduttiva, rendendolo edotto in modo completo dei contenuti degli addebiti circa i quali l'inquirente ha già indagato e intende completare le proprie conoscenze.

Nel caso del Presidente Renzi, l'osservanza di tali "elementi minimi" è stata, ad avviso di questo giudice, soddisfatta, poiché il procuratore regionale ha emesso un invito a dedurre analiticamente corredato di indicazioni circa i fatti e le condotte dai quali aveva tratto spunto l'indagine, di modo che, il rifiuto dell'accesso non ha influito negativamente sulla funzione dell'invito quale strumento posto a disposizione dell'indagato per consentirgli una difesa avanzata delle proprie ragioni atta a prevenire eventualmente l'instaurazione del processo.

Per i suesposti motivi, il Collegio giudica che l'eccezione difensiva de qua sia da respingere perché infondata.

6. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione avanzata, in modo generico ed apodittico, dalle difese sopra citate.

Condividendo le tesi esposte dal PM di udienza il Collegio, in primo luogo, si richiama alla pacifica giurisprudenza delle SS.RR. (sent. n.14/QM/2000 e n.6/QM/2003) per la quale l'invito a dedurre, per inciso notificato a tutti i convenuti nel luglio 2009, ha efficacia interruttiva dei termini prescrizionali che, pertanto, possono retrodatarsi al luglio 2004.

In secondo luogo, secondo l'orientamento più recente delle SS.RR. (sent. n.5/QM/2007), in caso di pagamento frazionato delle competenze, opera la "regola

generale recata dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e quando “il danno è la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà, l'individuazione del dies a quo della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto l'obbligo giuridico di pagare”. In altri termini “la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato - nel che consiste l'evento dannoso - assume i caratteri della concretezza e della attualità e diviene irreversibile solo con l'effettivo pagamento” e “la decorrenza della prescrizione va” pertanto “individuata dalla data di ciascun pagamento”.

Considerato, quindi, che la Segreteria presidenziale è stata costituita con decorrenza economica dal 2 agosto 2004, tutte le competenze erogate ai beneficiari ricadono all'interno del quinquennio prescrizione sopraindicato.

7. Così delimitato l'oggetto del giudizio, il Collegio passa all'esame degli elementi di fatto e di diritto integranti l'eventuale responsabilità amministrativo-contabile dei convenuti relative alle assunzioni di personale per la Segreteria del Presidente della Provincia.

7.1. Va premesso che le censure formulate dal Procuratore regionale relativamente alle assunzioni di personale per la Segreteria del Presidente della Provincia si muovono, essenzialmente, su tre piani:

- sul piano della violazione dell'art. 5, comma 3, del regolamento provinciale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, per essere stato assunto dall'esterno non solo il Responsabile ma anche gli addetti alla Segreteria del Presidente.
- sul piano della violazione dell'art 5, comma 6, del regolamento provinciale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, per essere stato assunto il personale di segreteria dall'esterno, senza avere “prioritariamente” verificato l'esistenza o meno di

disponibilità interne all'Ente.

- infine, sul piano della violazione degli artt. 90 e 110 del TUEL, nonché dell'art 5, commi 4 e 7, del regolamento provinciale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, per essere stato il personale di segreteria assunto, in molteplici casi, con il trattamento della categoria D, pur essendo sprovvisto di laurea.

7.2. La prima censura parte dalla constatazione che il regolamento provinciale, al comma 3 dell'art. 5, prevede, quanto alla Segreteria del Presidente, l'assunzione dall'esterno del solo Responsabile

Vero è che lo stesso articolo, al successivo comma 6, invece prevede, quanto alle Segreterie degli assessori (e, quindi, sembrerebbe potersi ritenere per implicita estensione, anche quanto alla Segreteria del Presidente) l'assunzione dall'esterno sia dei Responsabili che degli addetti.

Ma il procuratore regionale sostiene che i due commi andrebbero coordinati dando la prevalenza al comma 3, di modo che, anche per le Segreterie degli Assessori, la possibilità di assumere personale dall'esterno dovrebbe intendersi limitata alla sola assunzione dei Responsabili.

Osserva, invece, il Collegio che il comma 6 dell'art. 5 del regolamento provinciale vigente all'epoca dei fatti chiaramente consente l'assunzione dall'esterno non solo dei Responsabili ma anche degli addetti alle Segreterie degli Assessori.

La norma omette il riferimento agli addetti alla Segreteria del Presidente per una imperfezione che è stata corretta in successive edizioni del regolamento, ma l'omissione, a parte la successiva correzione alla quale, è facile attribuire un carattere meramente interpretativo, appare facilmente colmabile alla stregua di una interpretazione razionale, giacché sarebbe intuitivamente assurdo ritenere che, mentre gli Assessori possono scegliere tutto il personale di segreteria all'esterno dell'ente, il

Presidente abbia tale facoltà limitata al solo Responsabile della Segreteria.

La prima delle censure rivolte dal procuratore regionale alle assunzioni del personale di segreteria del Presidente della Giunta Provinciale è, quindi, da giudicare infondata.

7.3. La seconda delle censure che il procuratore regionale muove alle assunzioni di che trattasi si basa, come già detto, sul rilievo che esse sono state effettuate all'esterno, senza avere "prioritariamente" verificato l'esistenza o meno di disponibilità interne all'Ente, così come prescritto dall'art 5, comma 6, del regolamento provinciale.

È da rilevare che l'indicazione della scelta prioritaria tra i dipendenti dell'ente è posta dalla norma regolamentare, nel mentre la norma primaria –e, cioè l'art. 90 del TUEL– si limita a vietare le assunzione dall'esterno solo per il caso di enti dissestati o strutturalmente deficitarii (v. Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n. 241 del 2007).

Ciò posto, il Collegio osserva che, nella specie trattasi di rapporti di lavoro su base fiduciaria, per cui le esigenze legate alle necessità dell'intuitus personae vanno necessariamente coordinate con quelle connesse all'opportunità di una scelta tra i dipendenti dell'ente.

L'indicazione secondo cui il personale di Segreteria andrebbe assunto prioritariamente tra i dipendenti dell'ente non ha quindi -e in ciò si concorda con le difese dei convenuti e, in particolare, con la difesa Renzi-Folonari- natura vincolante fino al punto di far affermare la illegittimità dell'assunzione di personale esterno.

Spetta, infatti, al Presidente o agli Assessori valutare se all'interno dell'ente vi siano professionalità tali che, per ragioni oggettive (o soggettive di fiducia che nel caso del personale di Segreteria e di supporto del Presidente e degli Assessori è requisito intuitivamente fondamentale) possano essere utilmente impiegate in luogo di soggetti esterni che tali qualità hanno, a giudizio discrezionale di chi ne propone l'assunzione.

La ratio della scelta di personale di supporto agli organi di direzione politica non consente di ritenere che il requisito fondamentale della fiducia, legato all'intuitus personae, receda rispetto all'obbligo di individuare personale già interno all'ente.

Certamente, nei provvedimenti di che trattasi avrebbe dovuto darsi formalmente atto dell'assenza, all'interno dell'ente, di personale idoneo al rapporto fiduciario.

Ma il soddisfacimento di un siffatto onere formale si sarebbe tradotto verosimilmente in una clausola di stile, la cui omissione non è sufficiente a trasformare aspetti di legittimità in censure di illiceità e a fondare un addebito di responsabilità erariale a carico dei convenuti.

Anche la seconda delle censure rivolte dal procuratore regionale alle assunzioni del personale di segreteria del Presidente della Giunta Provinciale è, quindi, da giudicare infondata.

7.4. La terza censura del Procuratore Regionale, quella che concerne l'assenza, nel personale esterno assunto per le esigenze della Segreteria del Presidente della Giunta, dei requisiti necessari per l'attribuzione del trattamento economico di categoria D, viene riferita, secondo quanto risulta a pag 63 dell'atto di citazione, alle posizioni di Marco Carrai, di Eleonora Chierichetti, di Maria Elena POLI (fino al conseguimento della laurea in data 26.04.2005), di Giovanni Palumbo (fino al conseguimento della laurea in data 06.06.2006) e di Benedetta PERISSI.

In merito, il Collegio deve osservare che effettivamente l'art 5 del regolamento provinciale non richiede espressamente, ai fini dell'assunzione del personale esterno da adibire alla Segreteria del Presidente, il requisito della laurea, limitandosi a disciplinarne il trattamento economico (corrispondente a quello previsto per la categoria D1 e, per il solo responsabile della Segreteria del Presidente, fissato in misura non superiore a quella prevista per la categoria D3)

Né la necessità ai fini delle assunzioni di che trattasi del possesso della laurea discende dall'art. 90 del TUEL che, nel contesto di una disciplina indubbiamente autonoma rispetto a quella contemplata nel successivo art. 110 dello stesso TUEL, richiama sì il contratto nazionale di lavoro ma solo per "il personale assunto" e, quindi, per una fase successiva a quella dell'assunzione.

Ciò, naturalmente, non comporta affatto che le assunzioni dall'esterno ex art. 90 del TUEL debbano essere lasciate al mero arbitrio degli amministratori, senza alcun vincolo di corrispondenza tra il trattamento economico di categoria D normativamente previsto e i requisiti minimi, culturali e professionali, atti a giustificare la corresponsione di quel trattamento anche in assenza della laurea.

Al riguardo effetto tranciante hanno le considerazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.252 del 30 luglio 2009, per le quali: "Il riconoscimento agli amministratori pubblici..... di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime ..... dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione".

Ciò al fine di evitare che l'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente previsti per lo svolgimento di funzioni che è destinato ad esplicare determini l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza (Corte Cost. sentenza n. 27 del 2008)

Ai fini della valutazione della terza censura, necessita, quindi, di verificare se i convenuti abbiano o meno osservato, nell'assunzione dall'esterno del personale per la Segreteria del Presidente della Giunta, canoni di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, verifica che va naturalmente effettuata avendo cura di

mantenersi ai limiti esterni della discrezionalità amministrativa, senza invadere, quindi, lo stretto merito delle scelte operate dagli amministratori.

La verifica pretende, naturalmente, un'accurata ricostruzione dei curricula presentati dagli assunti.

7.5. Si passa, quindi, in questo paragrafo, alla ricostruzione dei curricula presentati dagli interessati al fine di esaminarne la congruità rispetto al trattamento economico a questi attribuito

Per quanto concerne la scelta del Responsabile Coordinatore della Segreteria, il Presidente RENZI nell'individuare il Sig. Marco CARRAI (di anni 29) ha trasmesso il curriculum professionale dello stesso, implicitamente approvandolo.

Il suddetto curriculum, dopo aver indicato la mera qualità di iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze indica testualmente le seguenti esperienze professionali:

“1997-1999 Presidente Azione Cattolica Greve in Chianti;

1997-2000 Segretario Circolo MCL Greve in Chianti;

1999-2004 Assessore Bilancio, Politiche del lavoro, finanze turismo del Comune di Greve in Chianti;

2000 Capo Segreteria Assessore Innovazione del Comune di Firenze;

2001-2004 Segretario organizzativo provinciale di Firenze de La Margherita DL

2004 presente Consigliere Comunale Comune di Firenze del Partito De La Margherita;

Membro del Consiglio Direttivo del Collegamento Sociale Cristiano;

Membro della Commissione cultura della Diocesi di Fiesole;

Membro del Consiglio Direttivo di Amici di Supplemento d'anima;

Imprenditore e socio nelle Aziende di Famiglia che operano nel settore del Real Estate;

Ha pubblicato articoli su il Foglio, La Nazione, La Repubblica, Il Corriere di Firenze,

Metropoli, Toscana Oggi”.

Sempre in occasione della prima dotazione, il Presidente RENZI ha indicato anche tre nominativi per le funzioni di componenti della Segreteria:

Si tratta, innanzitutto della Sig.ra Eleonora CHIERICHETTI (di anni 22), iscritta alla Facoltà di Economia e Gestione dei Servizi Turistici presso l'Università degli Studi di Firenze, il cui curriculum espone le seguenti esperienze professionali:

“dal 02-12 al 08-12-2003: presso la Fortezza Da Basso di Firenze in qualità di Hostess addetta alla reception;

dal 27-05-2003 al 01-07-2003: presso l'Outlet di Ungaro con sede in Leccio (FI) in qualità di responsabile cassa e vendita;

dal 2-12 al 5-12-2002: presso la Fortezza Da Basso di Firenze in qualità di Hostess addetta alla reception/registrazione partecipanti ed al guardaroba;

dal 01-03-2002 al 31-08-2002: presso Match Ball Tennis Club con sede in Candeli (FI) in qualità di responsabile della gestione del bar.”

Altro soggetto esterno individuato è stata la D.ssa Francesca GRIFONI (di anni 24), iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università di Firenze dopo aver conseguito il Diploma di laurea breve in Italianistica, il cui curriculum espone le seguenti esperienze professionali:

“Ho svolto attività giornalistica presso la redazione dell'emittente radiofonica Radio Sieve dal 1999 al 2002, conseguendo il tesserino di Giornalista Pubblicista. Ho lavorato presso la segreteria provinciale di Firenze del partito La Margherita dal 2002 al 2003.”

Come ultimo nominativo viene indicata la Sig.ra Maria Elena POLI (di anni 32), iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso in Paleografia latina - presso l'Università degli Studi di Firenze, il cui curriculum recita:

“Sett.1997-genn 1998: Hostess con compiti di accoglienza e guida per i visitatori della mostra Magnificenza alla corte dei Medici tenutasi a Palazzo Pitti, presso il Museo degli Argenti;

1998: Hostess con compiti di accoglienza e guida per i visitatori della mostra presso la Cappella Brancacci (Chiesa del Carmine) e al Chiesa di San Lorenzo;

2001: Progetto di avvicinamento all'utilizzo della moneta unica europea con i ragazzi della scuole medie inferiori”

Dopo le dimissioni del Sig.Marco CARRAI, il Presidente RENZI ha indicato come nuovo Responsabile il Sig. Giovanni PALUMBO (di anni 26) iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze, dal cui curriculum emerge (in sintesi):

“prestazione di lavoro con contratto a tempo determinato presso l'Agenzia di Promozione economica della Toscana nel periodo giugno 2001 - 31 maggio 2004 cui è seguita l'assunzione in ruolo, presso la suddetta Agenzia, come Istruttore amministrativo-contabile dal 1°giugno 2004”

Dimessosi anche il Sig. Giovanni PALUMBO, dopo aver conseguito il 6 giugno 2006 la laurea breve in Giurisprudenza, la funzione di Responsabile Coordinatore è stata affidata alla D.ssa Maria Elena POLI, già componente della Segreteria e, medio-tempore, laureatasi in Lettere e Filosofia il 26 aprile 2005.

In relazione alle carenze organiche concretizzatesi, il Presidente RENZI ha indicato altri due nuovi componenti la Segreteria.

La Sig.ra Benedetta PERISSI (di anni 33), munita di diploma di Scuola media superiore con le seguenti esperienze professionali:

“2005-2007 Impiegata di V livello mansione front-office/centralino presso l'Agenzia Toscana Promozione “Villa Fabbricotti”;

2003 Giugno-dicembre - Impiegata addetta alla gestione commerciale e/o amm.va della clientela per l'azienda TIM spa;

2003 Maggio-giugno – Corso di formazione per addetti amministrativi. Ente promotore: LavoriPiù Spa;

1990-2003 Ho svolto varie attività nel settore del commercio e dell'artigianato in ambienti multiculturali”

Altro nominativo è quello della D.ssa Elisa ROGAI dal cui curriculum emergono (in sintesi) mere attività tipiche del neo-laureato in Giurisprudenza:

“partecipazione a convegni, collaborazione ad uno studio promosso dal Consiglio regionale, svolgimento della pratica forense, frequenza corso di tecnica forense”, in pratica alla prima esperienza lavorativa presso la Pubblica Amministrazione.

Gli ultimi nominativi chiamati a comporre la Segreteria sono stati la D.ssa Letizia TINTI, proveniente dall'Ufficio di Staff del Presidente che poteva vantare le seguenti esperienze professionali (in sintesi) prima della laurea conseguita il 20 ottobre 2003:

“collaborazione con la Cassa di Risparmio di Firenze per l'attività di riscossione tributi;

contratto a tempo determinato soc. Modus SRL settore marketing;

contratto collaborazione Concessionaria Autosas di Firenze con compiti di gestione del personale, assistenza e soddisfazione clientela”

dopo il conseguimento della laurea:

“pratica legale;

Consigliere presso il Comune di Fiesole (un mese);

Ufficio di Staff del Presidente della Provincia (sedici mesi)”.

Per quanto concerne infine la D.ssa Cristina MORDINI (di anni 30), prima della laurea in giurisprudenza conseguita il 12 dicembre 2005, risulta avere le seguenti esperienze

professionali (in sintesi):

“collaborazioni occasionali con Aci Promuove Srl;

attività presso emittenti radiofoniche;

stage presso Agenzia di Promozione Economica della Toscana;

successivamente al conseguimento del titolo universitario:

“febbraio 2006: settore e-learning;

marzo 2006 ad oggi: contratto di lavoro a tempo determinato presso Agenzia di Promozione Economica della Toscana”

7.6. Alla luce delle risultanze emergenti dai curricula come sopra ricostruiti il Collegio, conclusivamente ritiene:

- illegittima l'assunzione del sig. Giovanni PALUMBO, in quanto trattasi di soggetto all'epoca privo di titolo di laurea (conseguito successivamente) e, comunque, non in possesso di un curriculum congruo rispetto alle mansioni di categoria D.3 per cui è stato assunto presso la Segreteria del Presidente;

- illegittime le assunzioni delle sig.re Eleonora CHIERICHETTI, Benedetta PERISSI e Maria Elena POLI, in quanto trattasi di soggetti privi del titolo di laurea (conseguito successivamente solo dalla Sig.ra POLI) e, comunque, non in possesso di un curriculum congruo rispetto alle mansioni di categoria D.1 per cui sono state assunte presso la Segreteria del Presidente.

Va, per il momento, lasciata in sospeso, per poi rivalutarla all'esito di un eventuale supplemento istruttorio, la posizione del sig. Mario CARRAI il quale ha dichiarato (cfr. le risultanze del curriculum) di avere ricoperto l'incarico di Assessore nel Comune di Greve in Chianti nella consiliatura 1999-2004 e contemporaneamente, nel 2000, sarebbe stato Capo segreteria di un Assessore del Comune di Firenze.

Sul punto con separata ordinanza verranno assunti opportuni chiarimenti.

8. Occorre ora passare dal piano della legittimità a quello dell'illiceità, per valutare se le assunzioni illegittime rilevate al precedente paragrafo siano, come il Collegio anticipa di ritenere, anche illecite, per essere il frutto di comportamenti gravemente colposi (di amministratori e/o dirigenti) che hanno prodotto danno all'erario provinciale.

L'esame che segue coinvolgerà, quindi, i seguenti aspetti:

1. la sussistenza del danno e la sua quantificazione;
2. la sussistenza in fattispecie di profili di colpa grave:
3. l'individuazione dei soggetti che hanno partecipato alla formazione delle delibere illegittime;
4. l'individuazione dei soggetti responsabili,
5. la ripartizione del danno tra i soggetti responsabili.

8.1. la sussistenza del danno e la sua quantificazione.

a) Secondo la Procura il danno in fattispecie consiste nelle somme che la Provincia ha pagato a soggetti con professionalità inesistenti o, comunque, insufficienti, che, non hanno, quindi, fornito prestazioni corrispondenti, in termini di utilità, alle retribuzioni corrisposte.

Su tale presupposto, la Procura ha proceduto alla quantificazione del danno (§ 5 nn. 1-5 atto di citazione), mediante esaustiva attività istruttoria di cui agli allegati processuali, delle conseguenze economiche di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato attivati dalla Provincia di Firenze, per la costituzione ed il funzionamento della Segreteria presidenziale.

Tali importi (il cui totale ammonterebbe ad €. 808.459,78) sono stati poi addebitati (§ 7 – danni 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 pagg. 90-92 atto citazione) a tutti i soggetti comunque coinvolti nelle procedure di assunzione e per la ripartizione delle relative quote ne

sono stati ipotizzati i criteri (pagg. 88-89).

b) Tutto ciò premesso, prima della individuazione della percentuale di responsabilità dei convenuti, il Collegio deve valutare la fondatezza della eccezione difensiva per cui dal danno erariale, come prospettato dalla Procura, dovrebbe essere detratta l'utilitas comunque conseguita dalla Amministrazione provinciale.

Al riguardo la Procura (pag.71) ha sostenuto che “ogni attribuzione economica, conferita in violazione di specifiche disposizioni normative, deve ritenersi disutile per l'ente” e (pag. 72) che “la giurisprudenza contabile è del tutto concorde nel ritenere dannosa l'attività svolta di(a) colui il quale non sia dotato dei requisiti di professionalità previsti per il suo svolgimento”.

Le affermazioni di cui sopra in realtà più che essere giudicate fondate o non fondate, devono essere lette ed applicate in modo complementare.

La disutilità della prestazione consegue alla mancanza del titolo di studio solo quando questo è necessario per realizzare una prestazione di alto contenuto professionale.

Sul punto la giurisprudenza di Appello (Sez. II n.430 del 26 ottobre 2010) testualmente indica: “Al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto un'attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico del bilancio dell'ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte. Infatti, nei casi come quello in esame il possesso dei requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento della relativa attività (fra le altre, Sez. III centrale, n. 151 del 20.2.2004, sez. III centrale, n. 279 del 26.1.2001)”.

Diversamente (Sez. Appelli Sicilia n. 154/2006) “Possono, quindi, essere legittimamente retribuite solo quelle attività lavorative che, per la loro assoluta

genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche”.

L'attività della Segreteria del Presidente (diversamente per esempio da quella dell'Ufficio di Gabinetto) non è caratterizzata dallo svolgimento di prestazioni infungibili di specialistica competenza.

Ciò detto, l'assenza nei “collaboratori” dei requisiti culturali e professionali minimali è sicuramente di ostacolo alla percezione degli importi astrattamente previsti (e concretamente erogati) ma legittima pur sempre la percezione di importi inferiori, alla luce delle prestazioni comunque rese di cui la Presidenza si è avvalsa nel tempo.

c) Così configurato il danno (in ciò aderendo alla subordinata difensiva) il Collegio deve applicare un parametro riduttivo delle retribuzioni che tenga conto dell'utilitas.

I soggetti che sono stati inquadrati, per il quinquennio di mandato elettorale 2004-2009, come Responsabili della Segreteria hanno goduto del livello retributivo della cat. D.3 oltre accessori, dell'inquadramento apicale del laureato “esperto”.

Nei fatti i soggetti che hanno ricoperto detta carica (impregiudicata la posizione di CARRAI per quanto sopraesposto) PALUMBO ha solo medio-tempore conseguito il diploma di laurea o poteva comunque contare su una qualche esperienza professionale per cui pare congruo valutare l'utilitas nel livello retributivo di cat. D.1, profilo iniziale del neo-laureato.

Per quanto concerne invece i nominativi chiamati a comporre la Segreteria (CHIERICHETTI, POLI e PERISSI), la retribuzione erogata di cat. D.1 pare eccessiva, in virtù della carenza del titolo, nemmeno sostituita con una congrua esperienza professionale, per cui pare equo rideterminare il livello economico spettante in quello della cat. C.2, profilo istruttore amministrativo (cfr. All. A CCNL cit.).

d) Per quanto sopra il danno erariale si riduce, per l'utilitas riconosciuta, nei seguenti

termini:

La Provincia ha sostenuto costi (parametrati alla cat. D.3 incrementati da benefici convenzionali quali una percentuale di P.O. nonché una percentuale della retribuzione di risultato) per la copertura del posto di Responsabile della Segreteria del Presidente pari a complessivi €. 238.887,19 così ripartiti Carrai (dal 2 agosto 2004 all'8 marzo 2005) €. 28.818,16, Palumbo (dal 9 marzo 2005 al 31 dicembre 2006) €. 91.571,07 e Poli (dal 16 aprile 2007 al 30 giugno 2009) €. 118.497,96.

Considerato che per lo stesso periodo il costo (parametrato alla cat. D.1) di un Componente la Segreteria è stato di €. 183.324,28 (importo erogato ad Eleonora Chierichetti unico collaboratore che ha prestato lavoro ininterrottamente per tutta la durata del mandato e, quindi, ne costituisce un parametro di raffronto certo), appare lecito porre la seguente proporzione:  $238.887,19 : 183.324,28 = x : 100$ .

La percentuale che ne risulta è pari al 76,74% e, quindi, gli emolumenti astrattamente spettanti ai Responsabili devono essere ridotti del  $(100,00 - 76,74) 23,26\%$ .

Relativamente invece alla spesa sostenuta per le quattro unità organiche componenti la Segreteria, i soggetti che si sono avvicendati nel tempo nel complesso hanno percepito €. 569.572,59 (totale delle somme esposte dalla Procura al §.5).

Premesso che detto importo tiene conto della copertura di organico e del non immediato reintegro dello stesso a seguito delle dimissioni e/o trasferimenti dei componenti, la riduzione deve essere calcolata in astratto non essendo, a differenza che nel caso precedente, rinvenibili in atti elementi utili per un raffronto sul piano concreto, tenendo conto della percentuale differenziale ex CCNL tra la cat. D.1 e la cat. C.2 di cui alla tabella c) allegata al contratto del 31 marzo 1999 vigente al tempo.

Tale rapporto, ricavabile dal trattamento di primo inquadramento in cat. C.2 rispetto alla cat. D.1  $(16.571.000 : 18.071.000 = x : 100)$ , è pari al 91,69% e cioè la

retribuzione spettante deve essere ridotta del  $(100,00 - 91,69) 8,31\%$ .

e) la percentuale di riduzione individuata (pur con un minimo margine di approssimazione conseguente alle voci variabili quali rimborsi spese e buoni pasto diversi per singolo percettore ed annualità) permette di “aggiornare”, con sostanziale fondatezza, gli importi che la Procura ha richiesto per le diverse assunzioni.

Quindi, gli importi sub 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 e 5,5 vanno così rimodulati:

Importo sub 5.1, premesso il rinvio dell'esame della posizione Carrai ed epurato dei costi sostenuti per Grifoni, soggetto legittimamente assunto:

1) Chierichetti  $183.324,28 \times 8,31\% = \text{€} 15.234,25$ ;

2) Poli  $86.072,30 \times 8,31\% = \text{€} 7.152,61$ ;

per un totale di  $\text{€} 22.386,86$ .

Importo sub 5.2:

1) Palumbo  $91.571,07 \times 23,26\% = \text{€} 21.299,43$ ;

Importo sub 5.3, totalmente defalcato in quanto relativo a prestazioni professionali rese da soggetti (Tinti e Mordini) legittimamente assunti.

Importo sub 5.4, totalmente defalcato in quanto la neo-responsabile di segreteria (Poli) all'atto della nomina era munita di idoneo titolo di studio

Importo sub 5.5:

1) Perissi  $57.364,44 \times 8,31\% = \text{€} 4.765,89$ .

Il totale dell'intero danno erariale quantificato a carico dei convenuti ammonta dunque ad  $\text{€} 48.452,18$ .

8.2. La sussistenza in fattispecie di profili di colpa grave.

il Collegio ribadisce che, come in precedenza ha già affermato, il carattere indubbiamente fiduciario delle nomine non può debordare nell'arbitrio ma deve comunque corrispondere a dei canoni (sindacabili in questa sede) di ragionevolezza e

buona amministrazione.

Superato il (supposto) vincolo formale del titolo di studio in quanto o non previsto inequivocabilmente dalla norma o in parte rispettato (paradossalmente però per i livelli più “bassi” di componente rispetto al livello più “alto” di Responsabile), quello che emerge è la minima o inesistente professionalità maturata da molti dei nominati.

Anche ammettendo l'impossibilità di far fronte al fabbisogno di rapporti fiduciari con professionalità interne, ipotizzate non idonee per il distacco presso la Segreteria, l'acquisizione dall'esterno di tali professionalità avrebbe dovuto ricadere in ogni caso su elementi oggettivamente in grado di apportare una sorta di valore aggiunto all'Ente Locale.

Ciò, come si è visto, non sempre è avvenuto e, considerato che gli elementi di valutazione forniti dagli interessati consistono solo nelle dichiarazioni sopra testualmente riportate e che tali curricula si presumono noti a tutti coloro che ne hanno deliberato l'idoneità esplicita o implicita, il Collegio ritiene che, con le eccezioni che saranno appresso indicate, i soggetti che hanno partecipato alla formazione delle delibere incriminate siano incorsi in colpa grave, per non avere applicato e rispettato, pur nella loro immediata e intrinseca evidenza, i criteri generali dell'azione amministrativa, così come poi successivamente sintetizzati dalla citata recente sentenza della Corte Costituzionale n.252/09.

In buona sostanza, quel che si imputa ai soggetti di che trattasi, è, quindi, di aver consentito, malgrado l'evidente irrazionalità, che venisse retribuito con il trattamento normalmente previsto per il personale laureato personale non solo privo di laurea ma anche sfornito di un valido percorso sostitutivo

8.3. L'individuazione dei soggetti che hanno partecipato alla formazione delle delibere illegittime

All'individuazione degli amministratori e/o dirigenti in fattispecie responsabili, deve necessariamente precedere la ricostruzione dell'iter relativo a ciascuna delle delibere incriminate

I fatti storici indicano che il neo-eletto Presidente della Amministrazione provinciale di Firenze Matteo RENZI con atto di indirizzo n.59146 del 15 luglio 2004, in esecuzione del disposto dell'art. 5-5° comma del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, disponeva la composizione numerica delle segreterie nei seguenti termini:

1) Segreteria Presidente – quattro membri oltre al responsabile di segreteria;

2) Segreteria Vicepresidente - tre membri;

3) Segreteria Assessori – due membri;

mediante stipula di “contratti di diritto pubblico con inquadramento categoria D”.

Con nota n.59152 del 15 luglio 2004, sempre il Presidente indicava, ai sensi dell'art.5-1° comma Reg. cit., una unità (Marco CARRAI) da destinare a Responsabile del suddetto Ufficio “per la durata del mandato amministrativo e per un importo annuo corrispondente al trattamento di un funzionario categoria D3, titolare di Posizione Organizzativa, per l'importo annuo massimo di lire 24.000.000. Si allega in proposito il Curriculum vitae e si chiede all'area Risorse Umane e Finanziarie di attivarsi celermente in proposito”.

Sempre in data 15 luglio 2004 con nota n.59149 il Presidente ai sensi dell'art.5-6° comma Reg. cit., indicava nominativamente tre unità (Eleonora CHIERICHETTI, Francesca GRIFONI e Maria Elena POLI) da inquadrare “in categoria D.1 con un importo omnicomprensivo da deliberare in una prossima seduta di Giunta”

L'atto costitutivo delle Segreterie (n.59146) è stato fatto proprio dalla Giunta Provinciale nella seduta n.29 del 20 luglio 2004 e messo in esecuzione con nota del

Segretario Generale (Felice STROCCHIA) n.61713 del 23 luglio 2004 che dava mandato al Direttore Area Risorse Umane e Finanziarie di predisporre con urgenza il provvedimento deliberativo per la dotazione organica della Segreteria del Presidente.

Al riguardo la responsabile dell'Ufficio Risorse Umane Lucia BARTOLI proponeva l'adozione della delibera di Giunta n.247 del 26 luglio 2004 che illustrata dall'Ass. Alessandro LO PRESTI veniva adottata favorevolmente previo parere di regolarità tecnica reso da Antonio VILLACARA e di regolarità contabile espresso da Enrico GRAFFIA.

In tale sede, il personale indicato dal Presidente RENZI veniva assunto con richiamo all'art. 90 del T.U.E.L., così come previsto dall'art.5-2° comma del Reg. cit.

Per quanto concerne poi la determinazione dei compensi spettanti, in virtù del combinato disposto dell'art. 90-2° comma del T.U.E.L. e dell'art.5-3° e 7° comma Reg. cit., ai soggetti nominati veniva applicato il CCNL del personale degli Enti Locali con in- inquadramento nelle posizioni economiche D.3 per il Responsabile coordinatore (CARRAI) e D.1 per gli addetti di segreteria (CHIERICHETTI, GRIFONI e POLI).

Per quanto concerne la quinta unità di personale prevista nella dotazione della Segreteria, la Giunta Provinciale in assenza di indicazione del Presidente si riservava "di individuare successivamente eventuale altro nominativo a completamento della struttura".

Ciò premesso la titolare P.O. dell'Ufficio Selezione del Personale Paola GIGLI con determina n.1337 del 29 luglio 2004 riteneva di aderire alle richieste del Presidente RENZI alla luce anche dei curricula dei nominati, conservati in atti.

Seguivano in data 2 agosto 2004 e 9 agosto 2004 la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro tra gli interessati ed il Dirigente dell'Area Gestione risorse umane Lucia BARTOLI, di cui agli atti dirigenziali n.2467 (CHIERICHETTI), n.2468

(POLI), n.2472 (CARRAI) e n.2522 (GRIFONI).

A seguito delle nomina ad altro incarico del CARRAI, il Presidente RENZI, con nota s.n. del 13 gennaio 2005 indicava in sostituzione del medesimo altro nominativo nella persona di Giovanni PALUMBO che veniva assunto dall'Ufficio selezione con atto dirigenziale n.551 del 1°marzo 2005 e sottoscrizione del relativo contratto di lavoro con atto dirigenziale n.613 del 9 marzo 2005, tutto questo alle medesime condizioni economiche.

Dopo le dimissioni di un componente la Segreteria (GRIFONI) la Giunta Provinciale, con delibera n.242 del 30 giugno 2006, ha ritenuto di sostituire il dimissionario e completare la struttura con la quinta unità, prevista fin dall'inizio ma mai incardinata.

In particolare la Giunta ha ritenuto che "tali unità saranno nominativamente individuate con successivo provvedimento del Presidente della Provincia".

Al riguardo il Presidente RENZI con nota n.393 del 3 luglio 2006 indicava Letizia TINTI e Cristina MORDINI che venivano assunte con atto dirigenziale n.2182 del 6 luglio 2006 e sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro con atti dirigenziali n.2183 del 6 luglio 2006 (TINTI) e n.2510 del 1°agosto 2006 (MORDINI).

A seguito del trasferimento ad altro incarico del Responsabile PALUMBO, il Presidente RENZI con nota s.n. del 26 marzo 2007 procedeva alla individuazione del nuovo Responsabile nella persona di Maria Elena POLI nei confronti della quale, in quanto già componente della Segreteria, doveva procedersi alla novazione del contratto in essere, con attribuzione delle maggiori competenze economiche di categoria D.3

Quanto sopra, recepito dalla Giunta con delibera n.91 del 4 aprile 2007, determinava la sottoscrizione della novazione del contratto di lavoro a tempo determinato, previa adozione della determina n.1330 del 16 aprile 2007.

Per successive cessazioni (POLI e TINTI), la Giunta con delibera n.307 del 31 ottobre 2007 riteneva di procedere alla assunzione di altro personale sempre con l'indicazione che "tali unità saranno nominativamente individuate con successivo provvedimento del Presidente della Provincia".

A tal proposito il Presidente RENZI con nota n.725 del 29 novembre 2007 indicava Elisa ROGAI e Benedetta PERISSI che venivano assunte con atto dirigenziale n.4109 del 13 dicembre 2007 e sottoscrizione dei contratti di lavoro con atti dirigenziali n.4309 (ROGAI) e n.4310 (PERISSI) del 27 dicembre 2007.

L'ufficio di Segreteria così composto terminava il proprio operato, a seguito della scadenza del mandato elettorale, il 30 giugno 2009 e questi sono i soli atti amministrativi, esclusi dalla declaratoria di nullità già ampiamente illustrata, che sotto il profilo economico sono oggetto della presente azione di responsabilità.

#### 8.4. L'individuazione dei soggetti responsabili

a) il Collegio attribuisce valore decisivo all'apporto causale delle valutazioni espresse dal Presidente della Provincia che ha indicato nominativamente i soggetti che hanno poi composto, nel tempo, l'organico della propria Segreteria.

Dette indicazioni si sono basate sul contenuto dei curricula esibiti dagli interessati che, per le ampie motivazioni di cui sopra, questo Collegio non ha ritenuto idonei al conferimento degli incarichi di cui trattasi e questo determina l'addebito del 30% del danno erariale accertato.

b) Altro rilevante apporto causale si rinviene ad opera dei soggetti chiamati ad esprimere (con i distinguo ed i limiti di cui infra i pareri di propria competenza oppure ad avvalorare la legittimità delle decisioni in corso di adozione.

In particolare si tratta dei pareri di regolarità tecnica che devono essere resi dai soggetti investiti ex lege di tale funzione cui si affianca la valutazione di legittimità dell'atto

spettante al Segretario nonché e al soggetto proponente.

Al riguardo il Collegio valuta congruo addebitare il 30% del danno in esame a tali soggetti che in virtù della propria professionalità avrebbero potuto e dovuto porre in essere comportamenti diversi da quelli emergenti dagli atti.

c) Infine, l'acritica ratifica delle decisioni portate all'attenzione degli organi collegiali ha anch'essa contribuito in maniera significativamente determinante alla verifica del danno erariale e, pertanto, a tutti coloro che hanno votato a favore delle assunzioni può essere complessivamente addebitato il 40% del danno erariale contestato.

8.5. La ripartizione del danno tra i soggetti responsabili.

Alla luce delle considerazioni soprasvolte, la posta di danno sub § 5.1. (§§ dell'atto di citazione) pari ad €22.386,86 deve essere così ripartita:

a) il 30% (pari ad € 6.716,06) al Presidente Matteo RENZI che ha individuato nominativamente i soggetti (Eleonora CHIERICHETTI e Maria Elena POLI) da assumere con le citate note nn. 59149 e 59152 del 15 luglio 2004;

b) il 30% (pari ad € 6.716,06) fra i cinque convenuti che nella fattispecie hanno avuto un ruolo causale "specifico" in occasione della adozione della D.G. n. 247 del 26 luglio 2004 (individuazione dei soggetti e determinazione del trattamento economico) e della Det. Dirig. n.1337 del 29 luglio 2004 (applicazione della D.G. di cui sopra).

In particolare le rispettive quote del 1/5 del 30% della somma di cui sopra pari ad € 1.343,21 devono essere ascritte al convenuto Felice STROCCHIA in qualità di Segretario che ha assistito alla seduta di Giunta senza intervenire sul punto, al convenuto Antonio VILLACARA che ha espresso il parere di regolarità tecnica sulla D.G. ed al convenuto Paola GIGLI per l'adozione della Det. Dirig. con la quale sono state ratificate le valutazioni espresse dalla Giunta.

Diversamente non formano oggetto di risarcimento, per mancanza di comportamenti

gravemente colposi causalmente incidenti, le quote cui, secondo le richieste della Procura regionale, avrebbero dovuto essere condannati i convenuti Enrico GRAFFIA in merito alla adozione del parere di regolarità contabile e Lucia BARTOLI come mero funzionario responsabile dell'Ufficio proponente.

Al riguardo questa Sezione (cfr. Sent. n.369 del 6 ottobre 2010 e n.472 del 1° dicembre 2010) si è già espressa sulla sostanziale diversità del parere di regolarità tecnica rispetto a quello di regolarità contabile nonché sulle condizioni che determinano l'eventuale responsabilità del Segretario e del Responsabile dell'Ufficio proponente.

Sottolinea, tra l'altro, che la Sent. n.472/10) afferma: "Circa il concreto significato del predetto "parere" - che, è bene evidenziare, è tutt'altra cosa rispetto al "visto" di cui all'art. 151 della suddetta norma - il Collegio, pur consapevole della non univocità giurisprudenziale in merito, ritiene che esso non possa essere limitato all'aspetto formale, anche in relazione alla circostanza che l'estensore ne risponde, ai sensi del 3° comma del citato art. 49, "in via contabile". Un diverso orientamento non darebbe concreto contenuto all'attività posta in essere, dal funzionario, nella formazione di un provvedimento".

Nella fattispecie non viene in considerazione, anche al di là dell'aspetto formale, alcuna responsabilità che possa ascriversi al soggetto che ha espresso il parere di regolarità contabile.

c) il 40% (pari ad €. 8.954,76) ai convenuti che hanno partecipato alla votazione della D.G. n.247 del 26 luglio 2004 con la quale sono stati assunti i primi addetti alla segreteria (Andrea BARDUCCI, Maria CASSI, Giovanna FOLONARI CORNARO, Stefano GIORGETTI, Alessandro LO PRESTI, Alessandro MARTINI, Massimo MASI, Marzia MONCIATTI, Valerio NARDINI, Luigi NIGI e Mauro ROMANELLI) in pari quote di €. 814,07.

Il danno sub § 5.2. pari ad €. 21.299,43 deve essere così ripartito:

a) il 30% (pari ad €. 6.389,29) al Presidente Matteo RENZI che ha indicato il nuovo Responsabile della Segreteria (Giovanni PALUMBO) con nota s.n. del 13 gennaio 2005;

b) il 30% (pari ad €. 6.389,29) fra i tre convenuti che nella fattispecie hanno avuto un ruolo causale “specifico” in occasione della adozione dell’Atto Dirigenziale n.551 del 1°marzo 2005 con il quale è stato nominato il nuovo Responsabile della Segreteria.

In particolare le rispettive quote del 1/3 del 30% della somma di cui sopra pari ad €. 2.129,76 devono essere ascritte al convenuto Roberto BARTOLINI che, in qualità di Capo Gabinetto, ha avvalorato acriticamente l’indicazione nominativa del Presidente ed al convenuto Paola GIGLI per l’adozione dell’Atto Dirig. cit. con il quale è stata data esecuzione alle valutazioni espresse dal Presidente.

Diversamente non formano oggetto di risarcimento, per mancanza di comportamenti gravemente colposi causalmente incidenti, le quote cui, secondo le richieste della Procura regionale, avrebbero dovuto essere condannati il Segretario Felice STROCCHIA e tutti gli altri convenuti (quota del 40%) che hanno partecipato alla votazione della D.G. n.247 del 26 luglio 2004 la quale però, in questa fattispecie, ha fornito solo il parametro economico della retribuzione del Responsabile della Segreteria e non l’idoneità del nuovo soggetto nominato Responsabile.

Il danno sub § 5.5. pari ad €.4.765,89 deve essere così ripartito:

a) il 30% (pari ad €. 1.429,77) al Presidente Matteo RENZI che ha indicato un nuovo componente della Segreteria (Benedetta PERISSI) con nota s.n. del 29 novembre 2007;

b) il 30% (pari ad €. 1.429,77) fra i due convenuti che nella fattispecie hanno avuto un ruolo causale “specifico” in occasione della adozione della D.G. n.307 del 31 ottobre

2007 con la quale è stata deliberata l'assunzione di componenti della Segreteria prima ancora della individuazione nominativa degli stessi, avvenuta il 29 novembre 2007.

In particolare una quota di 3/4 del 30% della somma di cui sopra pari ad €. 1.072,33 deve essere ascritta al convenuto Lucia BARTOLI che in qualità di Vice-Segretario nonché Dirigente del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità tecnica nella D.G. in esame, mentre la quota residuale del 1/4 del 40% pari ad €. 357,44 addebitabile al convenuto Rocco CONTE, in merito alla adozione del parere di regolarità contabile, non forma oggetto di risarcimento per le motivazioni già addotte.

c) il 40% (pari ad €. 1.906,36) ai convenuti che hanno partecipato alla votazione della D.G. n.307 del 31 ottobre 2007 (Andrea BARDUCCI, Elisabetta CIANFANELLI, Giovanna FOLONARI CORNARO, Maria Cristina GIGLIOLI, Tiziano LEPRI, Valerio NARDINI, Luigi NIGI e Pietro ROSELLI) in pari quote di €. 238,29.

#### 9. Conclusioni

Tutto ciò premesso il Collegio ribadisce in primo luogo che l'atto di citazione deve essere dichiarato nullo, in accoglimento nei sensi e nei limiti sopra indicati dell'istanza di nullità, nei confronti dei seguenti convenuti:

- 1) Serena BENEDETTI;
- 2) Giovanni PALUMBO;
- 3) Alberto ROSSI;
- 4) Elisa SIMONI;

Inoltre, i seguenti convenuti:

- 5) Alessia BALLINI;
- 6) Rocco CONTE;
- 7) Enrico GRAFFIA;
- 8) Liborio IUDICELLO;

9)Stefania SACCARDI;

sia pure chiamati a rispondere per fatti non oggetto di pronuncia di nullità, sono assolti dalle contestazioni o per riscontrata assenza di danno risarcibile (BALLINI, IUIDICELLO e SACCARDI) oppure, secondo quanto considerato al precedente punto 8.5, in quanto non hanno tenuto nella circostanza comportamenti gravemente colposi causalmente incidenti sulla formazione del danno (CONTE e GRAFFIA).

In merito invece alle ipotesi di danno accertato i seguenti convenuti sono condannati al pagamento delle somme a fianco indicate:

10) Andrea BARDUCCI - €. 1.052,36 (814,07 + 238,29);

11) Lucia BARTOLI - €. 1.072,33;

12) Roberto BARTOLINI - €. 2.129,76;

13) Maria CASSI - €. 814,07;

14) Elisabetta CIANFANELLI - €. 238,29;

15) Giovanna FOLONARI CORNARO - €. 1.052,36 (814,07 + 238,29);

16) Paola GIGLI - €. 3.472,97 (1.343,21 + 2.129,76);

17) Maria Cristina GIGLIOLI - €. 238,29;

18) Stefano GIORGIETTI - €. 814,07;

19) Tiziano LEPRI - €. 238,29;

20) Alessandro LO PRESTI - €. 814,07;

21) Alessandro MARTINI - €. 814,07;

22) Massimo MASI - €. 814,07;

23) Marzia MONCIATTI - €. 814,07;

24) Valerio NARDINI - €. 1.052,36 (814,07 + 238,29);

25) Luigi NIGI - €. 1.052,36 (814,07 + 238,29);

26) Matteo RENZI - €. 14.535,12 (6.716,06 + 6.389,29 + 1.429,77);

27) Mauro ROMANELLI - € 814,07;

28) Pietro ROSELLI - € 238,29;

29) Felice STROCCHIA - € 1.343,21;

30) Antonio VILLACARA - € 1.343,21;

Sulle somme, per le quali é pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità all'indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data del depauperamento patrimoniale patito dalla Provincia di Firenze che, nella fattispecie, considerato l'illecito addebito ai convenuti come un unicum, va individuato nella data del 1°luglio 2009, primo giorno del mese successivo a quello in cui si è esaurita la serie di comportamenti dannosi (giugno 2009 per termine della consiliatura) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

\*\*\*

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando sui giudizi qui riuniti n.58298/R e n.58630/IP, in parziale conformità delle conclusioni del pubblico ministero,

**ACCOGLIE PARZIALMENTE**

l'istanza di nullità proposta dai convenuti ex art. 17–comma 30 ter D.L. n.78/2009 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarando la nullità degli atti istruttori e processuali aventi riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato attivati al di fuori della Segreteria del Presidente della Provincia e, per l'effetto, la nullità integrale dell'atto di citazione nei confronti di Serena BENEDETTI, Giovanni PALUMBO,

Alberto ROSSI ed Elisa SIMONI;

ASSOLVE

dalla pretesa risarcitoria i convenuti: Alessia BALLINI, Rocco CONTE, Enrico GRAFFIA, Liborio IUDICELLO e Stefania SACCARDI

CONDANNA

al pagamento degli importi a fianco indicati i convenuti:

- 1) Andrea BARDUCCI - €. 1.052,36 (814,07 + 238,29);
- 2) Lucia BARTOLI - €. 1.072,33;
- 3) Roberto BARTOLINI - €. 2.129,76;
- 4) Maria CASSI - €. 814,07;
- 5) Elisabetta CIANFANELLI - €. 238,29;
- 6) Giovanna FOLONARI CORNARO - €. 1.052,36 (814,07 + 238,29);
- 7) Paola GIGLI - €. 3.472,97 (1.343,21 + 2.129,76);
- 8) Maria Cristina GIGLIOLI - €. 238,29;
- 9) Stefano GIORGIETTI - €. 814,07;
- 10) Tiziano LEPRI - €. 238,29;
- 11) Alessandro LO PRESTI - €. 814,07;
- 12) Alessandro MARTINI - €. 814,07;
- 13) Massimo MASI - €. 814,07;
- 14) Marzia MONCIATTI - €. 814,07;
- 15) Valerio NARDINI - €. 1.052,36 (814,07 + 238,29);
- 16) Luigi NIGI - €. 1.052,36 (814,07 + 238,29);
- 17) Matteo RENZI - €. 14.535,12 (6.716,06 + 6.389,29 + 1.429,77);
- 18) Mauro ROMANELLI - €. 814,07;
- 19) Pietro ROSELLI - €. 238,29;

20) Felice STROCCHIA - €. 1.343,21;

31) Antonio VILLACARA - €. 1.343,21;

somme tutte a favore dell'Erario e segnatamente della Amministrazione Provinciale di Firenze.

Tali importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria secondo il criterio di calcolo indicato in motivazione.

Su dette somme dovranno essere altresì corrisposti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale soddisfo.

#### DISPONE

Con separata ordinanza l'effettuazione di un supplemento istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Rimanda alla definizione del giudizio il regolamento delle spese sia di patrocinio che di giudizio.

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 29 settembre 2010, dell'8 novembre 2010 e del 30 marzo 2011.